

Il Consiglio di Stato

Signor
Boris Bignasca
e cofirmatari
Deputati al Gran Consiglio

INTERPELLANZA 2 maggio 2020

Le "briciole" non bastano. Il Governo si rende conto dell'emergenza degli indipendenti?

Signori deputati,

rispondiamo come segue alle domande poste nell'interpellanza in oggetto.

Va premesso che dal 20 marzo 2020 in poi, il Consiglio federale ha varato una serie di misure in favore degli indipendenti, adeguandole all'evoluzione della situazione pandemica e tenendo in particolare considerazione la situazione del Ticino (finestre di crisi).

Una delle principali misure concrete è l'indennità per perdita di guadagno Corona (IPG Corona): prestazione creata ex-novo, interamente finanziata dalla Confederazione ed erogata in tempi brevi tramite le Casse di compensazione AVS (pubbliche e private), dopo una rapida quanto complessa riorganizzazione tecnico-amministrativa.

1. Il CdS si è interessato presso lo IAS per capire esattamente le basi di calcolo riguardo agli indipendenti? Se sì, quali sono? Si è verificato che siano uniformi?

Le basi di calcolo dell'IPG Corona sono definite dall'Ordinanza federale Covid-19 perdita di guadagno e specificate nella relativa Circolare sull'indennità in caso di provvedimenti per combattere il coronavirus – Indennità di perdita di guadagno per il coronavirus (CIC).

La base di calcolo dell'IPG Corona è uniforme perché è definita da una normativa federale che tutte le Casse di compensazione AVS devono applicare. Di regola, l'indennità corrisponde all'80% del reddito provvisorio sulla scorta del quale l'indipendente ha pagato gli accenti dei contributi sociali per l'anno 2019. Tuttavia, in base ad una direttiva dell'Autorità federale del 8 maggio, se l'ultima decisione definitiva di fissazione dei contributi è superiore al reddito provvisorio del 2019, per il calcolo occorre basarsi su di essa.

Le indennità sono giornaliere (base di calcolo anno 2019 o precedente /360 x80%) e l'importo massimo è di CHF 196 al giorno. Dall'IPG lorda sono dedotti i contributi sociali.

Si precisa che per il diritto all'IPG Corona non è competente solo la Cassa cantonale di compensazione AVS (che fa capo all'IAS) ma anche le altre ca. 80 Casse professionali che esercitano in Ticino.

2. C'è stata una disparità di trattamento tra gli indipendenti chiusi a causa delle ordinanze Covid19 e gli indipendenti chiusi de facto dall'impossibilità di continuare le proprie attività?

In principio le IPG corona erano previste solo per le attività chiuse per ordine dell'Autorità federale (e, poi, anche cantonale, grazie alla finestra di crisi difesa dal Ticino). Per questo l'indennità non prevedeva limiti di reddito, se non il tetto massimo di 196.- al giorno.

Solo in un secondo tempo (anche a seguito di una specifica richiesta indirizzata dal Governo ticinese al Consiglio federale) la Confederazione ha concesso la possibilità di indennizzare anche le attività non direttamente colpite da ordini di chiusura (i cosiddetti "casi di rigore"). In questi casi, il CF ha voluto porre dei limiti (reddito dichiarato tra 10'000.- e 90'000.- annui). Si tratta certo di una scelta discutibile, ma le situazioni appaiono comunque differenti anche dal punto di vista giuridico. I primi infatti hanno dovuto chiudere totalmente la loro attività, i secondi invece hanno subito indirettamente le conseguenze di queste, in misura diversa e non quantificabile. Si può quindi capire che il Consiglio federale abbia voluto porre dei limiti escludendo aziende con attività "accessorie" da un punto di vista economico, così come attività particolarmente redditizie (che si suppone non siano in pericolo di sopravvivenza). L'approccio tra le due tipologie è stato diverso poiché diversi erano i presupposti: pertanto appare improprio parlare di disparità di trattamento..

3. Quanti sono gli indipendenti che hanno ricevuto un'indennità Covid in Ticino? Quanto hanno percepito in media? Si possono avere delle tabelle statistiche al riguardo?

Fino al 25 maggio la Cassa cantonale AVS ha indennizzato circa 8'000 indipendenti per un totale erogato di oltre CHF 41 mio. Alcuni indennizzi sono ancora in corso, pertanto questo dato non è ancora definitivo.

Non disponiamo invece dei dati degli indipendenti indennizzati in Ticino dalle altre Casse di compensazione AVS, pur avendo sollecitato l'UFAS di poter disporre dei dati complessivi per il Ticino.

Più in generale, i programmi informatici allestiti in emergenza per procedere in fretta ai pagamenti delle indennità non sono stati pensati anche per fare analisi statistiche. Pertanto, allo stato attuale non siamo in grado di fornire ulteriori dettagli.

4. Ritiene eticamente giusto che un indipendente riceva un'indennità decisamente inferiore alle prestazioni di assistenza?

Come detto, la base di calcolo dell'IPG Corona è il reddito di riferimento per il quale l'indipendente ha pagato i contributi sociali. Dovrebbe quindi corrispondere all'80% del reddito dichiarato in precedenza.

Le prestazioni assistenziali hanno invece una logica diversa, poiché sono calcolate in base al bisogno vitale del nucleo familiare.

Queste due prestazioni non si escludono a vicenda, anzi, possono essere complementari.

5. Il Governo non ritiene che con delle prestazioni agli indipendenti così basse si disincentivi il lavoro autonomo? Il Governo è cosciente che la diminuzione del lavoro indipendente può portare alla crescita delle richieste di assistenza (già molto alte in Ticino)?

Le IPG Corona non sono state offerte dalla Confederazione per incentivare il lavoro autonomo, ma per dare un aiuto rapido e temporaneo agli indipendenti colpiti dalla pandemia, che altrimenti non sarebbero coperti da prestazioni assicurative. È possibile che ciò non basti per permettere loro di superare questo difficile periodo; per questo motivo il Consiglio di Stato e il Consiglio federale hanno già adottato numerosi altri provvedimenti, mentre altre misure di sostegno sono attualmente in fase di studio.

Se ciò non dovesse bastare per permettere loro di superare questo difficile periodo, potranno far capo alla rete sociale cantonale.

6. Il Governo non potrebbe intervenire per prevedere un'indennità minima per permettere agli indipendenti di sopravvivere?

Come indicato nella risposta 5, altre misure sono in fase di studio e andranno ad affiancare, in tempi rapidissimi, quelle già implementate. Va tuttavia ricordato che, come ultima ratio, un'indennità minima è già garantita dalle prestazioni sociali cantonali LAPS qualora un indipendente dovesse farne richiesta, dopo una adeguata valutazione della situazione economica svolta caso per caso.


7. Gli indipendenti che svolgono la loro prestazione come attività accessoria, non hanno diritto né al lavoro ridotto e neppure alle prestazioni per gli indipendenti. È corretto? Rimangono dunque senza retribuzione? Come si può ovviare a questa disparità?

Rispondiamo rimandando alle domande/risposte reperibili sul sito internet dell'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) alla pagina "[Indennità di perdita di guadagno in caso di provvedimenti per combattere il coronavirus](#)". In particolare, segnaliamo che è possibile cumulare l'indennità di lavoro ridotto (riduzione dell'attività dipendente) con le indennità per perdita di guadagno (per cessazione dell'attività indipendente).

Vogliate gradire, signori deputati, i sensi della nostra stima.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente:



Norman Gobbi

Il Cancelliere:



Arnoldo Coduri